

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

LCT S.R.L.

SOMMARIO

PREMESSA.....	4
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni	4
1.2 I reati presupposto.....	7
1.3 Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001	16
1.4 Le Linee Guida di Confindustria	17
1. IL MODELLO.....	19
2.1 Finalità del Modello.....	19
2.2 Elementi del Modello.....	19
2.3 Destinatari del Modello	20
2.4 Approvazione e modifica del Modello	20
2.5 Attuazione del Modello	20
2. GLI ELEMENTI DEL MODELLO	22
3.1 Protocollo descrittivo del processo di mappatura delle aree a rischio e dei controlli	22
3.2 Il Sistema organizzativo e autorizzativo	23
3.3 Principi di controllo.....	23
3.4 Il Sistema procedurale	24
3.5 Sistema di gestione della privacy Errore. Il segnalibro non è definito.	
3.5.1. Premessa.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.5.2. Registro delle attività di trattamento	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.5.3 Procedura di data breach	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.5.4 Titolari, responsabili e persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.5.5 Informative e Consensi.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

3.6	Protocollo per l'adozione e l'aggiornamento del Codice Etico.....	25
3.7	Il Sistema di gestione delle risorse finanziarie	25
3.8	Il Sistema disciplinare.....	26
3.9	L'Organismo di Vigilanza	29
3.10	Il Sistema di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza 32	
3.11	Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	33
3.12	Piano di formazione e comunicazione.....	35
3.13	Comunicazione del Modello.....	37
3.14	Prestazione di servizi da o verso altre società Errore. Il segnalibro non è definito.	
3.15	Informativa ai Collaboratori esterni ed ai Partner.....	37
3.	ALLEGATI	37

PREMESSA

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

In data 8 giugno 2001, con il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, il Legislatore ha recepito nel nostro ordinamento quanto stabilito nelle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

Il Decreto, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

L’indicazione, nel Decreto, di “responsabilità amministrativa” è formalmente esatta, anche se, sostanzialmente, la natura delle gravi sanzioni previste e la valutazione da parte dello stesso Giudice penale che tratta il processo a carico dell’imputato indicano trattarsi di una forma di responsabilità strettamente legata alla responsabilità penale della persona fisica in ragione dell’appartenenza del fatto reato nella sua dimensione oggettiva all’ente. La responsabilità dell’ente ai sensi del D.L.vo 231/2001 costituisce così un *tertium genus* rispetto a responsabilità penale e responsabilità amministrativa e converge con la responsabilità penale della persona fisica. La responsabilità dell’ente è strettamente collegata alla commissione di un reato, tanto che il fatto di reato di cui risponde la persona fisica è anche fatto dell’ente che risponde del peculiare illecito di cui al D.L.vo 231/2001. Trattandosi di fatto appartenente ad entrambi, persona fisica e persona giuridica, lo schema è quello della responsabilità concorsuale che si articola diversamente in relazione alla diversa natura dei soggetti chiamati a rispondere del medesimo fatto.

La responsabilità dell’Ente sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reato da parte di soggetti legati a vario titolo all’ente medesimo e solo nell’ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell’“interesse o a vantaggio” di esso: non soltanto, quindi, allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno per l’ente, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’interesse dell’ente.

La Relazione governativa che accompagna il Decreto chiarisce che il richiamo all’interesse dell’ente caratterizza «in senso marcatamente soggettivo la condotta (...) della persona fisica» e si “accontenta” di una verifica *ex ante*. Viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dalla società anche quando l’autore del fatto non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post*.

Gli enti possono essere ritenuti responsabili per alcuni reati commessi o tentati, nel loro interesse o vantaggio da:

- a) persona fisica che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, anche di un'unità organizzativa dell'ente dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) persone che esercitino, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell'ente stesso;
- c) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di chi gestisce o controlla l'ente.

La responsabilità degli enti è indipendente da quella della persona fisica che ha realizzato il fatto nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Essa, infatti, sussiste anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile e quando il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

Il D.lgs. n. 231/2001 ha diversificato il sistema di responsabilità dell'ente a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

È opportuno precisare che l'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001), se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da **soggetti in posizione apicale** (sono considerati tali i soggetti specificati nelle lettere a) e b) del presente paragrafo), l'imputabilità all'ente è presunta.

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che, qualora il reato sia commesso dagli apicali, l'ente non risponde se prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lett. b).

Qualora il reato sia stato realizzato da un **soggetto in posizione subordinata** (ovvero da uno dei soggetti descritti nella lettera c) del presente paragrafo), l'ente sarà responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7, comma 1 d.lgs. 231/2001). In ogni caso, si presume *iuris et de iure* l'osservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2 d.lgs. 231/2001).

I successivi commi 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 231/2001 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5 lettere a) e b). Segnatamente è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza altresì l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione già prevista dalla lettera e) *sub* art. 6 comma 2).

Sotto un profilo formale, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente un onere per gli Enti i quali, invero, potranno anche decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere per ciò solo in alcuna sanzione.

Tuttavia, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo è per gli Enti un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

È importante, inoltre, considerare che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali carenze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

Ai sensi dell'art. 6, comma secondo del Decreto, il modello organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati cui si applica la normativa 231;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.2 I reati presupposto

La responsabilità dell'ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti appena individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato previste originariamente dal D.lgs. n. 231/2001 e dalle successive modifiche legislative. Da rilevare, infatti, che il catalogo dei reati c.d. "presupposto" è in continua espansione, come appresso specificato.

Originariamente, il Decreto si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co 2° n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p., 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p., 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea (art. 316 *ter* c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della l. 23.11.2001 n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25 *bis*, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

L'art. 3 del d.lgs. 11.4.2002 n. 61 ha introdotto, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario, il nuovo art. 25 *ter* del Decreto, estendendo il regime di responsabilità degli Enti anche in relazione ai reati societari, così come configurati dallo stesso d.lgs. 11.04.2002 n. 61 (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, agiotaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

Con la l. 14.1.2003 n. 7, è stato esteso il regime di punibilità degli Enti ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater* d.lgs. 231/01).

Con la l. 11.08.2003 n. 228 è stato introdotto l'art. 25 *quinquies* d.lgs. 231/01 con il quale la responsabilità degli Enti viene estesa alla commissione di delitti contro la personalità individuale previsti dalla sezione I del capo XII del libro II del codice penale (riduzione in schiavitù art. 600 c.p.; prostituzione minorile art. 600 *bis* c.p.; pornografia minorile art. 600 *ter* c.p.; detenzione di materiale pornografico art. 600 *quater* c.p.; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione art. 600 *quinquies* c.p.; tratta e commercio di schiavi art. 601 c.p.; alienazione e acquisto di schiavi art. 602 c.p.).

La l. 18.04.2005 n. 62 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e la l. 28.12.2005 n. 262 (c.d. Legge sul Risparmio) hanno esteso il novero dei reati la cui commissione può comportare, ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto.

In particolare, la l. 62/2005 ha introdotto nel corpo del Decreto l'art. 25 *sexies* che prevede la punibilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio siano stati commessi i cosiddetti "*market abuses*" e precisamente i reati di:

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U. della Finanza, di cui al d.lgs. 24.2.1998 n. 58);
- manipolazione del mercato (art. 185 T.U. della Finanza).

La l. 262/2005 ha, inoltre, previsto all'art. 187 *quinquies* Testo Unico della Finanza una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 185 *bis* T.U. della Finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185 *ter* T.U. della Finanza).

La medesima l. 262/2005, oltre a modificare le norme e le sanzioni (raddoppiando queste ultime) contemplate dall'art. 25 *ter* d.lgs. 231/2001 in materia di reati societari, ha altresì previsto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.).

La legge 9.1.2006 n. 7 ha introdotto, nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli Enti, all'art. 25 *quater*, la nuova fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.). La norma – evidentemente volta a scoraggiare pratiche di mutilazione poste in essere anche nel nostro Paese per motivi di carattere culturale o religioso – sanziona il fatto di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi sessuali femminili o comunque una lesione degli stessi.

La l. 16.3.2006 n. 146, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale il 15.11.00 ed il 31.5.01 (c.d. Convenzione TOC), ha previsto la responsabilità degli enti per i reati transnazionali di:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del T.U. del Presidente della Repubblica del 23.1.1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. del Presidente della Repubblica del 9.10.1990 n. 309);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- illecito impiego di capitali (art. 648 *ter* c.p.);
- traffico di migranti (art. 12 co 3°, 3 *bis*, 3 *ter*, e 5 del T.U. di cui al d.lgs. 25.7.98 n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G. e del favoreggiamento personale (artt. 377 *bis* e 378 c.p.).

Si definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più d'uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più d'uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Il reato transnazionale non costituisce una nuova figura delittuosa introdotta nell'ordinamento italiano, ma rappresenta una qualifica suscettibile di essere applicata a qualsiasi reato già presente nel sistema penale, purché risponda ai requisiti di cui sopra. La stessa Convenzione TOC tuttavia ha imposto agli Stati firmatari di criminalizzare in modo diretto alcuni delitti (quelli specificatamente sopra individuati), più tipicamente transnazionali, al fine di evitare che il solo richiamo alla gravità della pena potesse consentire un'elusione delle pattenzioni convenzionali agli Stati che dovessero punire, nel proprio ordinamento interno, quegli stessi reati con pene inferiori.

La l. 3.8.2007 n. 123 del 2007 ha introdotto l'art. 25 *septies* il quale ha esteso la responsabilità dell'ente ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime ed al reato di omicidio colposo commessi in violazione della normativa antinfortunistica. Insieme ai nuovi reati ambientali di natura contravvenzionale (quindi, puniti indifferentemente sia a titolo di dolo che di colpa) contemplati dal nuovo art. 25 *undecies* d.lgs. 231/2001 (inserito dal d.lgs. 121/2011), si tratta degli unici reati commessi a titolo di colpa che possono fondare la responsabilità dell'Ente.

Il d.lgs. 21.11.2007 n. 231 ha introdotto l'art. 25 *octies*, il quale ha esteso la responsabilità dell'Ente ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

Per mezzo della l. 18.03.2008 n. 48 si è poi introdotto l'art. 24 *bis* il quale ha allargato le maglie dei reati presupposto ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati. Nello specifico sono stati introdotti i reati di:

- falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.).

La l. 15.7.2009 n. 94 ha introdotto l'art. 24 *ter* e con esso i delitti di criminalità organizzata:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 27.7.1998 n. 286 (art. 416, co. 6, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 *bis* c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);

- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

La l. 23.7.2009 n. 99 ha disposto l'introduzione degli artt. 25 *bis*.1 e 25 *novies*. Segnatamente, l'art. 25 *novies* ha introdotto i seguenti reati:

- utilizzo dei programmi di *file sharing* per uso personale (art. 171 lett. a *bis* l. 22.4.1941 n. 633);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione (art. 171 co 3 l. 633/941);
- tutela penale del *software* e delle banche dati (art. 171 *bis* l. 633/1941);
- tutela penale delle opere audiovisive o letterarie (art. 171 *ter* l.633/1941);
- responsabilità relative ai supporti (art. 171 *septies* l. 633/1941);
- trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 *octies* l. 633/1941).

L'art. 25 *bis*1 ha introdotto invece i seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

La l. 3.8.2009 n. 116 ha introdotto l' art. 25 *novies* (poi divenuto art. 25 *decies*, a seguito della modifica apportata dall'art. 2 d.lgs. 7.7.2011 n. 121) che ha esteso la punibilità degli enti anche in caso di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

L'art. 2 d.lgs. 7.7.2011 n. 121 ha inserito altresì l'art. 25 *undecies* d.lgs. 231/2001 con il quale sono stati introdotti nella Parte Speciale del Decreto i reati in materia ambientale, e segnatamente:

- il reato previsto dall'art. 727-*bis* c.p., introdotto nel codice dall'art. 1 d.lgs. 121/2011 (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);
- il reato previsto dall'art. 733-*bis* c.p., introdotto nel codice dall'art. 1 d.lgs. 121/2011 (distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto);
- i reati previsti dai commi 2 e 3 (rispettivamente, scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione), 5, periodo primo e secondo (scarico di acque reflue

industriali in violazione dei limiti tabellari), 11 (violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo) e 13 (scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento) dell'art. 137 d.lgs. 3.4.2006 n. 152 (T.U. ambientale);

- i reati previsti dai commi 1 lett. *a* e *b* (raccolta, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), 3, primo e secondo periodo (realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata), 4 (inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti), 5 (miscelazione non consentita di rifiuti) e 6 (deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi) dell'art. 256 d.lgs. 152/2006;
- i reati previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 257 d.lgs. 152/2006 (inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti);
- i reati previsti dal comma 4, secondo periodo, dell'art. 258 e dai commi 6 e 7 dell'art. 260-*bis* d.lgs. 152/2006 (predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti);
- il reato previsto dal comma 1 dell'art. 259 d.lgs. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti);
- il reato previsto dall'art. 260 d.lgs. 152/2006 (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti);
- il reato previsto dal comma 5 dell'art. 279 d.lgs. 152/2006 (inquinamento atmosferico);
- i reati previsti dall'art. 1, comma 1 e 2, e dall'art. 2, commi 1 e 2, della l. 7.2.1992 n. 150 (importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente);
- il reato previsto dall'art. 6, comma 4, l. 150/1992 (illecita detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute o l'incolumità pubblica);
- il reato previsto dall'art. 3-*bis* l. 150/1992 (falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali);
- il reato previsto dal comma 6 dell'art. 3 l. 28.12.1993 n. 549 (violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono);
- i reati previsti dagli artt. 8 (inquinamento doloso) e 9 (inquinamento colposo) del d.lgs. 29.12.2007 n. 202 (che dà attuazione alla direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi).

L'art. 2 del d.lgs. 16.07.2012 n. 109 ha introdotto l'art. 25 *duodecies* d.lgs. 231/2001 che prevede tra i reati presupposto l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La legge 6.11.2012 n. 190, ha esteso la responsabilità da reato degli Enti anche ai reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione tra privati, contemplandoli rispettivamente agli artt. 25, comma 3 e 25 *ter*, comma 1 lettera *s-bis* del decreto.

Il d.lgs. 4.3.2014 n. 39 ha inserito tra i reati presupposto quello di adescamento di minorenni, ora espressamente richiamato dall'art. 25 *quinqies* comma 1 lettera c del Decreto 231.

Con l'art. 3 comma 5 L. 186/2014 è stato modificato l'art. 25 *octies* estendendo la responsabilità degli enti alla nuova fattispecie di autoriciclaggio di cui all'art. 648 *ter*.1 c.p.

L'art. 1 comma 8 della L. 68/2015 ha modificato l'art. 25 *undecies*, estendendo il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai seguenti reati ambientali: inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.); disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.); inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (art. 452 *quinqies* c.p.); associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale (art. 452 *octies* c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.).

L'art. 12 della L. 69/2015 ha modificato l'art. 25 *ter*, inasprendo le sanzioni pecuniarie previste per i seguenti reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti: false comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621 *bis* c.c.) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.).

La L. n. 199/2016 ha inserito tra i reati presupposto quello di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'art. 603 *bis* c.p., inserito nell'art. 25 *quinqes*, comma 1, lett. a).

L'art. 6 del d.lgs. n. 38/2017 ha modificato la lettera *s-bis*) dell'art. 25 *ter*, inserendo il reato presupposto di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.) ed aumentando la sanzione pecuniaria prevista in relazione al reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

L'art. 30 co. 4 della L. n. 205/2017 introduce sanzioni pecuniarie ed interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.lgs. 286/1998.

L'art. 1 della legge 9 gennaio 2019 n. 3 ha esteso il catalogo dei reati presupposto con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 346 *bis* c.p., traffico di influenze illecite, inserendolo nell'art. 25 del d.lgs. 231/2001.

La L. n. 39/2019 ha introdotto l'art. 25 *quaterdecies* d.lgs. 231/2001 che prevede tra i reati presupposto quelli di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa (artt. 1 e 4 della l. 401/1989).

La L. 18.11.2019, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica) ha inserito i reati di cui all'art. 1, comma 11, dello stesso decreto legge nell'art. 24-*bis* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L. 19.12.2019, n. 157 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) ha modificato l'art. 25-*quinqiesdecies*, introdotto dal D.L. n. 124/2019, introducendo le fattispecie di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 d.lgs. 74/2000.

Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha introdotto:

- all'art. 24 il delitto di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p. e il delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898;
- all'art. 25 i reati di peculato di cui all'art. 314, c.1 c.p., peculato mediante profitto dell'errore altrui *ex art.* 316 c.p. e di abuso d'ufficio *ex art.* 323 c.p.;
- all'art. 25 *quinquiesdecies* i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione di cui agli artt. 4, 5 e 10 *quater* d.lgs. 74/2000 se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- all'art. 25 *sexiesdecies* i delitti di contrabbando di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 184 ha inserito l'art. 25 *octies*¹ relativo ai delitti in materia di pagamento con metodi diversi dal contante, introducendo la responsabilità dell'ente in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 493 *ter* (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) e 493 *quater* (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) c.p. e la sanzione pecuniaria sino a 500 quote per il delitto di cui all'articolo 640 *ter*, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Ha previsto, altresì, la sanzione pecuniaria a carico dell'ente in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Con il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 sono state poi introdotte alcune modifiche alle fattispecie di cui all'art. 25 *octies* D.Lgs. 231/2001.

In particolare, per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.) e autoriciclaggio (art. art. 648 *ter* 1 c.p.), è stato ampliato il novero dei reati presupposto alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; per i soli reati di riciclaggio e autoriciclaggio è stata inoltre estesa la loro configurabilità in relazione ai beni provenienti da qualsiasi delitto, anche colposo, come già previsto per le fattispecie di ricettazione e reimpiego.

Con il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 sono state poi introdotte alcune modifiche alle fattispecie di cui all'art. 25 *octies* D.Lgs. 231/2001.

In particolare, per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.) e autoriciclaggio (art. art. 648 *ter* 1 c.p.), è stato ampliato il novero dei reati presupposto alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; per i soli reati di riciclaggio e autoriciclaggio è stata

inoltre estesa la loro configurabilità in relazione ai beni provenienti da qualsiasi delitto, anche colposo, come già previsto per le fattispecie di ricettazione e reimpiego.

Il D.L. 13/2022 ha introdotto modifiche, di segno ampliativo, alla rubrica e al testo degli artt. 240-bis, 316-bis e 316-ter c.p.

La n. 22 del 9 marzo 2022, contenente disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, introduce la responsabilità delle persone giuridiche in tale ambito.

Il D.Lgs. 19 del 2023 ha inserito il reato di False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

La L. N. 93 del 2023 estende il perimetro nell'art. 25-novies del D.lgs. 231/2001 dei *"Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"*.

La L. N. 137/2023 inserisce nel Catalogo dei Reati presupposto tre nuove fattispecie: la turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p., la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex art. 353-bis c.p. (introdotti nell'art. 24 D.Lgs. 231/2001) e il trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis c.p. (nell'art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001).

In data 28.6.2024 la legge n. 90/2024 recante "Disposizioni in materia di rafforzamento della Cybersicurezza nazionale e di reati informatici" ha:

- abrogato l'art. 615 *quiquies* c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) e introdotto la medesima fattispecie nel nuovo art. 635 *quater*.1 c.p.;

- introdotto all'art. 629 c.p. (estorsione) una ipotesi aggravata di estorsione realizzata mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-bis, 635-*quater* e 635-*quiquies* c.p. (reati informatici) ovvero con la minaccia di compierle, fattispecie inserita all'art. 24 bis d.lgs. 231/01 tra i reati presupposto della responsabilità degli enti.

La legge 8/8/2024 n. 112 ha abrogato il reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), riformulato il reato di traffico di influenze (art. 346 *bis* c.p.) e introdotto, anche tra i reati presupposto di cui all'art. 25 d.lgs. 231/01, il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.).

Il D. Lgs. 141/2024 ha modificato l'art. 25 *sexiesdecies*, che non ricomprende più solamente i reati in materia doganale ma anche i reati in materia di accise (disciplinati dal T.U.A., D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

Ln. N. 82 del 6.6.2025 che ha inserito tra i reati presupposto dell'art. 25 *undevicies* i *"Delitti contro gli animali"*.

D.L. n. 116 dell'8.8.2025 che ha apportato modifiche ai reati ambientali, inasprendo le sanzioni, ed ampliando il novero dei reati presupposto con gli artt. 452 *sexies*, 452 *septies*, 452 *terdecies* c.p.; artt. 255 ter, 256 bis, 259 bis, 259 ter del D.Lgs. 152/2006.

Per completezza si ricorda che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto medesimo, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

L'elenco dettagliato dei reati previsti dal Decreto è allegato al presente Modello (Allegato n. 1).

Tra i reati rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 sono state individuate undici categorie di reato che appaiono astrattamente suscettibili di essere commessi nell'ambito dell'attività aziendale. Ad esse sono dedicate altrettante sezioni in cui è suddivisa la Parte Speciale del Modello.

1.3 Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001

L'**articolo 9, comma 1, del Decreto** individua le sanzioni che possono essere comminate all'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ovvero:

- 1) la sanzione pecuniaria;
- 2) le sanzioni interdittive;
- 3) la confisca;
- 4) la pubblicazione della sentenza.

Da un punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa (art. 36 d.lgs. 231/2001).

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 ss. anche se questi siano realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi però le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà (art. 26, comma 1 d.lgs. 231/2001).

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26, comma 2 d.lgs. 231/2001).

Le "**sanzioni pecuniarie**" trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258,23 € a un massimo di 1.549,37 €. Il Giudice determina il numero delle quote sulla base degli indici individuati dal primo comma dell'art. 11, mentre l'importo delle quote è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

Le “**sanzioni interdittive**”, individuate dal comma II dell’art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinate dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall’art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di 3 mesi e massima di 2 anni (art. 13, comma 3 d.lgs. 231/2001).

L’art. 1 della legge 9 gennaio 2019 n. 3 ha modificato il comma 2 dell’art. 13, innalzando la durata delle sanzioni interdittive – da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5 comma 1 lett. a) e da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5 comma 1 lett. b) – in relazione ai delitti di cui all’art. 25 commi 2 e 3 d.lgs. 231/2001, salvo che ricorrano le condizioni di cui al comma 5 bis.

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 231/2001, le sanzioni interdittive possono essere applicate all’Ente all’esito del giudizio, accertata la colpevolezza dello stesso, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative (art. 13, comma 1 lett. a, d.lgs. 231/2001);
- in caso di reiterazione degli illeciti (art. 13, comma 1 lett. b, d.lgs. 231/2001).

In virtù dell’art. 45 d.lgs. 231/2001, le sanzioni interdittive possono essere applicate in via cautelare qualora sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reati e vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di commissione di reati della stessa indole di quello per cui si procede.

La **confisca** del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue all’eventuale sentenza di condanna (art. 19 Decreto).

La **pubblicazione della sentenza** è una sanzione eventuale e presuppone l’applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18 Decreto).

1.4 Le Linee Guida di Confindustria

Nella costruzione del presente Modello LCT s.r.l., oltre all'osservanza delle prescrizioni indicate dal Decreto, ha seguito i principi espressi nelle Linee Guida predisposte da Confindustria (aggiornate a giugno 2021).

Gli aspetti salienti di tali linee (nel seguito denominate "Linee Guida") possono essere così sintetizzati:

- a) identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area o settore di attività e secondo quali modalità potrebbero verificarsi eventi pregiudizievoli agli obiettivi perseguiti dal D.lgs. n. 231/01;
- b) progettazione del sistema di controllo ovvero di protocolli finalizzati a programmare sia la formazione che l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire.

Proprio in funzione della realizzazione di tali obiettivi, è stato previsto dalle Linee Guida un sistema di controllo, le cui componenti di maggior rilievo sono:

- i. Codice Etico;
 - ii. sistema organizzativo chiaro e formalizzato, con attribuzione di responsabilità, linee di dipendenza gerarchica, descrizione dei compiti e specifica previsione dei principi di controllo adottati;
 - iii. procedure manuali e informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
 - iv. poteri autorizzativi e di firma, con puntuale indicazione dei limiti di approvazione delle spese;
 - v. sistema di controllo di gestione in grado di segnalare tempestivamente situazioni di particolare criticità;
 - vi. comunicazione al personale e programma di formazione.
- c) individuazione di un Organismo di controllo (l'OdV) della Società con il compito di vigilare sull'efficacia, adeguatezza e applicazione del Modello;
 - d) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello ;
 - e) disciplina delle modalità di effettuazione delle segnalazioni cd. "whistleblowing".

1. IL MODELLO

2.1 Finalità del Modello

Il presente Modello è finalizzato alla:

- a) prevenzione della commissione di uno dei reati di cui al Decreto 231/2001;
- b) promozione e valorizzazione in misura ancora maggiore di una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- c) determinazione in tutti coloro che operano in nome e per conto di LCT s.r.l., della consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- d) determinazione della consapevolezza che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da LCT s.r.l. in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono, comunque, contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etico-sociali cui la società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- e) introduzione di un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto a individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- f) introduzione di principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire, nel concreto, il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività potenzialmente a rischio reato;
- g) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei suddetti principi di controllo e, in particolare, delle misure indicate nel presente Modello;
- h) istituzione dell'OdV con il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento.

2.2 Elementi del Modello

Il presente Modello si fonda su un insieme integrato di diversi elementi di seguito indicati:

- 1. Protocollo descrittivo del processo di mappatura delle aree a rischio e degli Esponenti aziendali coinvolti;
- 2. Sistema organizzativo e autorizzativo;
- 3. Principi di controllo relativi alle attività a rischio;
- 4. Sistema procedurale;
- 5. Protocollo per l'adozione e l'aggiornamento del Codice Etico;
- 6. Sistema di gestione delle risorse finanziarie;

7. Sistema disciplinare;
8. Sistema di flussi informativi da e verso l'OdV;
9. Piano di formazione e comunicazione nei confronti del personale di LCT s.r.l. relativamente alle regole e principi del presente Modello.

Inoltre, l'Amministratore Unico ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle regole e dei principi contenuti nel presente Modello e di curarne il suo aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

2.3 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in LCT s.r.l. ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto della Società nell'ambito delle attività considerate "a rischio reato".

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

2.4 Approvazione e modifica del Modello

L'approvazione del Modello costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva dell'Amministratore Unico di LCT s.r.l. al pari della formulazione di modifiche ed integrazioni sia ai documenti che compongono il MOG sia alla mappatura delle aree a rischio, anche su segnalazione dell'OdV.

Le procedure operative costituiscono elementi di controllo delle attività sensibili, individuate a seguito della mappatura delle aree a rischio. Ogni ipotesi o proposta di integrazione e modifica alle procedure del Modello dovrà, pertanto, essere comunicata anche all'OdV.

2.5 Attuazione del Modello

L'attuazione del presente Modello è un processo dinamico che ha inizio con l'approvazione del Modello da parte del Amministratore Unico.

Per la fase di attuazione del Modello, l'Amministratore Unico, supportato dall'OdV nei limiti dei propri compiti istituzionali, è responsabile, per i rispettivi ambiti di competenza, dell'implementazione dei vari elementi del Modello, ivi comprese le procedure organizzative.

In ogni caso, LCT s.r.l. intende ribadire che la corretta attuazione e il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un

obbligo e un dovere di tutto il personale e, in particolare, di ciascun Esponente aziendale cui è demandata, nell'ambito di propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, con particolare riguardo a quelle a rischio.

2. GLI ELEMENTI DEL MODELLO

3.1 Protocollo descrittivo del processo di mappatura delle aree a rischio e dei controlli

L'art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto dispone che il Modello deve prevedere un meccanismo volto a "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

L'individuazione degli ambiti in cui può sussistere il rischio di commissione dei reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali, volta a verificare l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l'idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la realizzazione. Da questa analisi scaturisce un documento aziendale denominato "mappatura delle aree a rischio" (di seguito denominato "mappatura delle aree a rischio" o "mappatura"), custodito presso la segreteria dell'OdV.

La mappatura delle aree a rischio costituisce il presupposto fondamentale del presente Modello, determinando l'ambito di efficacia e di operatività di tutti i suoi elementi costitutivi.

La predisposizione di tale documento e il suo aggiornamento devono, pertanto, comportare l'implementazione di un vero e proprio processo aziendale che il presente protocollo intende regolamentare.

Di conseguenza, con il presente Modello, LCT s.r.l. dispone che l'attività di predisposizione e di costante aggiornamento della mappatura delle aree a rischio è responsabilità dell'Amministratore Unico ed è demandata all'OdV. Quest'ultimo, una volta individuate (con l'eventuale supporto di esperti della materia) le fattispecie di reato astrattamente applicabili alla realtà aziendale, provvede ad effettuare, coadiuvato dal management, un'analisi che assicuri la individuazione delle funzioni aziendali che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero essere coinvolte nelle attività "a rischio reato".

Per la descrizione di dettaglio delle relative risultanze si rimanda **all'Allegato 2 - Mappatura Aree a Rischio**.

Successivamente, i risultati emersi dall'attività di mappatura delle aree a rischio e dei relativi controlli, dovranno essere aggiornati per opera del management aziendale su impulso dell'OdV, anche con l'ausilio di eventuali professionisti esperti nelle tecniche di mappatura, e da questo verificati ogni qual volta incorrano modifiche sostanziali nella struttura organizzativa della Società (per esempio costituzione/modifica di unità organizzative, avvio/modifica di attività di LCT s.r.l.), oppure qualora intervengano importanti modifiche legislative (per esempio introduzione di nuove fattispecie di reato cui si applica la normativa in esame).

I risultati emersi dall'attività di verifica della mappatura delle aree a rischio e dei relativi controlli, saranno oggetto di specifica comunicazione semestrale da parte dell'OdV all'Amministratore Unico, che provvederà ad assumere le opportune delibere in merito all'aggiornamento del Modello.

3.2 Il Sistema organizzativo e autorizzativo

Come chiarito dalle Linee Guida, il Sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo.

La struttura organizzativa di LCT s.r.l. è formalizzata in un organigramma aziendale che con chiarezza individua ruoli e responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.

L'Organigramma aziendale, che rappresenta graficamente l'assetto organizzativo della Società, è un documento di emanazione dell'Amministratore Unico.

3.3 Principi di controllo

La Società ha previsto un sistema di controlli incentrato sui principi di seguito rappresentati, così come peraltro previsto nelle Linee Guida di Confindustria.

Si premette, al riguardo, che nell'ambito di ciascuna sezione della parte speciale del modello sopra richiamata, sono state innanzitutto evidenziate le regole generali trasversali a tutti i processi aziendali rilevanti, ossia i principi generali di comportamento cui deve uniformarsi la condotta degli esponenti aziendali nel settore di interesse (ad es., correttezza e trasparenza nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione; gestione degli stessi riservata ai soggetti aziendali autorizzati).

I principi di controllo, che dovranno essere assicurati in tutte le attività "a rischio reato", consistono nel:

- garantire integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio (per esempio nei rapporti con la P.A.);
- definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascun esponente aziendale coinvolto nelle attività a rischio;
- attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito;
- definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
- garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo;
- regolamentare l'attività a rischio, per esempio tramite apposite procedure, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, ecc.);

- assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. È opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi abbia autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti;
- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati. A tal fine le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate e la correttezza dei risultati emersi;
- garantire la presenza di appositi meccanismi di *reporting* che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale che svolge l'attività considerata a rischio (report scritti, relazioni, ecc.);
- garantire l'affidabilità del reporting finanziario al vertice aziendale;
- prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

In relazione a ciascuna area a rischio reato o strumentale, sono individuate le modalità con le quali i controlli fondamentali sopra descritti vengono declinati ed attuati in base alle procedure aziendali.

I precetti sopra descritti devono essere rispettati in tutti i processi aziendali e, in particolar modo, nei processi individuati come sensibili.

Sarà responsabilità dell'OdV, verificare che gli Esponenti aziendali competenti provvedano tempestivamente alla verifica e adeguamento dei propri processi ai principi sopra riportati.

L'esito di detto processo di verifica e adeguamento dovrà essere oggetto di specifico *report* periodico da parte degli esponenti aziendali, per quanto di loro competenza, secondo la modalità e la tempistica stabilite dall'OdV stesso.

3.4 Il Sistema procedurale

La Società LCT s.r.l. in attuazione dei principi sopra descritti, ha implementato il sistema procedurale volto a regolamentare i principali processi aziendali in ottemperanza a quanto richiesto dal d.lgs. n. 231/2001.

Tale sistema, che costituisce parte integrante del Modello, prevede un insieme di procedure aziendali organizzate secondo criteri di codifica in grado di identificare le procedure adottate allo scopo di prevenire e impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

3.5 Protocollo per l'adozione e l'aggiornamento del Codice Etico

In ottemperanza ai criteri di buona *governance*, LCT s.r.l. ha adottato il Codice Etico (**Allegato n. 3 del presente Modello**) con l'obiettivo di garantire il rispetto di determinati principi e regole di condotta che contribuiscono alla prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001.

Del Codice Etico è assicurata ampia diffusione tale da assicurarne la conoscenza da parte di tutti i destinatari.

Ogni eventuale modifica del Codice Etico è di competenza dell'Amministratore Unico.

Il Codice Etico si rivolge sia ai soggetti legati direttamente da un rapporto di lavoro dipendente, dai quali LCT s.r.l. può esigere il rispetto delle disposizioni etiche, sia agli Esponenti aziendali, consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi, che possono svolgere attività per conto della Società.

Il Codice Etico, pertanto, è direttamente applicabile anche a quei soggetti nei cui confronti il rispetto dei principi etici può essere contrattualmente pattuito. L'OdV valuta, con il supporto degli Esponenti aziendali competenti, l'opportunità dell'inserimento di specifiche clausole nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti alla luce delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati.

L'OdV è deputato al controllo circa il funzionamento e l'osservanza del Codice Etico rispetto alle attività specifiche della Società, provvedendo a comunicare tempestivamente ogni eventuale incoerenza o necessità di aggiornamento all'Amministratore Unico.

Eventuali dubbi sull'applicazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico, devono essere tempestivamente discussi con l'OdV; parimenti, chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice Etico o di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione all'OdV.

Nel caso in cui una delle disposizioni del Codice Etico dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, prevarrà quanto stabilito dal Codice.

3.6 Il Sistema di gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone che i modelli devono prevedere "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la sua *ratio* nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 possono essere realizzate tramite le risorse finanziarie delle società (per esempio la costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida raccomandano l'adozione di meccanismi di proceduralizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente.

Al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse finanziarie LCT s.r.l. ha provveduto a regolamentare i principali processi amministrativo-contabili con specifiche procedure organizzative.

Dette procedure costituiscono parte integrante del presente Modello e la violazione fraudolenta delle regole in esse previste costituisce motivo per l'applicazione delle sanzioni previste dal Sistema disciplinare del Modello.

Sulle procedure sopra richiamate dovrà essere esercitato il dovuto controllo da parte di tutti gli Esponenti aziendali coinvolti nei processi di gestione delle risorse finanziarie, in nome del principio di responsabilizzazione delle funzioni stesse, e degli organi/funzioni di controllo di LCT s.r.l., tra cui, l'OdV, il quale dovrà dare contezza nelle comunicazioni periodiche all'Amministratore Unico dei controlli effettuati in merito alla conoscenza e alla corretta applicazione delle suddette procedure.

Ogni modifica alle suddette procedure dovrà essere resa nota all'OdV per gli adempimenti di propria competenza ai fini dell'effettiva attuazione del presente Modello.

Corporate governance

LCT s.r.l. è gestita da un Amministratore Unico.

La Società è sottoposta a controllo da parte di un Revisore Contabile che svolge una verifica di tipo analitico sulla generalità dei dati del bilancio e la loro corretta registrazione.

Organismo di Vigilanza

La Società, nell'ambito dell'adeguamento del proprio sistema di organizzazione e controllo alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, ha provveduto all'istituzione di un organo cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, garantendone nel tempo l'adeguatezza e il funzionamento.

L'Organismo di Vigilanza (OdV) è un organo monocratico composto da un membro esterno di comprovata esperienza nella materia di cui al D.Lgs. 231/2001, le cui caratteristiche compiti e funzionamento sono indicate nello "Statuto dell'Organismo di Vigilanza" (**allegato n. 4 al presente Modello**), approvato dall'Amministratore Unico e nel documento "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza" adottato dall'OdV stesso.

3.7 Il Sistema disciplinare

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto.

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di diversa natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dalla instaurazione e dall'esito di eventuale procedimento penale avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello.

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dall'Amministratore Unico. Valutata la violazione, l'OdV informa immediatamente l'Amministratore Unico, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- l'attuazione di condotte ritorsive, discriminatorie e punitive nei confronti del personale autore di segnalazioni di violazioni del sistema dei controlli previsto dal Modello e/o di illeciti;
- l'abuso del potere/dovere di segnalazione, tramite indicazioni false o infondate sulla commissione di illeciti e/o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Sanzioni e misure disciplinari

Le sanzioni applicabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché proporzionate alla gravità della violazione valutata alla luce del grado di imprudenza, negligenza, imperizia ovvero intenzionalità della condotta; altresì, alla luce della eventuale reiterazione di comportamenti illeciti, del ruolo e della responsabilità dell'autore, delle mansioni e del grado di autonomia del lavoratore e di ogni altra particolare circostanza del fatto.

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto, la violazione delle previsioni del Modello e delle sue procedure di attuazione, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati CCNL. Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL applicabili. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Le altre sanzioni comminabili ai lavoratori dipendenti sono:

- il rimprovero verbale;
- l'ammonizione scritta;
- multa in conformità alle previsioni del CCNL;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in conformità alle previsioni del CCNL;
- licenziamento con preavviso.

In ogni caso verranno applicate tutte le disposizioni e le garanzie previste dal CCNL in materia di procedimento disciplinare.

Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione. Se la violazione riguarda i Dirigenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge e al CCNL applicabile. Con la contestazione, può essere disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Se la violazione riguarda un Amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione all'Assemblea dei Soci.

Nei confronti dell'Amministratore che abbia commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, l'Assemblea dei Soci può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate alla Società:

- a) richiamo formale scritto;
- b) sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- c) revoca, totale o parziale, della nomina e procura, qualora la violazione dell'amministratore sia tale da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti.

In caso di violazione del Modello da parte dell'OdV, gli altri membri, nel caso in cui l'organo sia collegiale, oppure l'Amministratore ne informa immediatamente l'Assemblea dei Soci, e concordemente assumono i conseguenti provvedimenti, fra cui la revoca dell'incarico, previa valutazione delle argomentazioni difensive e/o giustificazioni addotte.

Per i soggetti esterni o le controparti contrattuali destinatarie del Modello, secondo quanto previsto dai paragrafi 3.14 e 3.15, l'Organismo di Vigilanza, sentiti i Responsabili di Funzione competenti alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, propone per ciascuna tipologia di rapporto le misure sanzionatorie applicabili nei casi di violazione delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, nonché individua le modalità di applicazione delle stesse. Qualora si verifichino fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di questi soggetti, l'Organismo di Vigilanza informa mediante relazione scritta l'Amministratore Unico, il quale, sentiti i Responsabili di Funzione competenti, valuterà le modalità per procedere all'accertamento della violazione.

3.8 L'Organismo di Vigilanza

Il D.lgs. n. 231/2001, all'art. 6, comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati, l'istituzione di un organismo interno all'Ente - nel prosieguo denominato "OdV" - dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 *bis*, i modelli devono prevedere:

- 1) adeguati canali informativi che consentano ai soggetti in posizione apicale e ai loro subordinati di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente. Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- 2) un canale alternativo di segnalazione, per garantire con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- 3) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione;
- 4) adeguate sanzioni nei confronti di chi violi le suddette misure di tutela del segnalante;
- 5) adeguate sanzioni nei confronti di chi abusi del diritto di segnalazione fornendo indicazioni infondate.

Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve soddisfare i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell'OdV nell'Ente "deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente" (ivi compreso l'organo dirigente). L'OdV, pertanto, deve essere inserito in una posizione la più elevata possibile con la previsione di un riporto informativo al massimo Vertice operativo aziendale. Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza, "è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello".
- Professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'OdV per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, il componente dell'OdV deve avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, di consulenza, di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida. È infatti essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del *flow charting* di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati.
- Continuità di azione: tale requisito deve connotare l'attività dell'OdV per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e a curarne il continuo aggiornamento, nonché quale organo dotato di specifici poteri di iniziativa e di controllo, l'OdV deve:

- essere indipendente e in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria;
- essere privo di compiti operativi;
- assicurare continuità d'azione;
- avere i requisiti di professionalità sopra descritti;
- poter usufruire di un canale diretto di comunicazione con il Vertice aziendale.

Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee Guida e nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione appena illustrati, l'OdV di LCT s.r.l. è

stato individuato in un organo monocratico composto da un membro esterno di comprovata esperienza nella materia di cui al D.Lgs. 231/2001.

Lo "Statuto dell'OdV" (**allegato n. 4 al presente Modello**), cui si rinvia per quanto appresso non specificamente riportato, disciplina le modalità e i requisiti per la nomina dei suoi componenti, le cause di incompatibilità, le cause di revoca/cessazione dal mandato, compiti e poteri dell'Organo. Disciplina, altresì, le caratteristiche e il funzionamento dello stesso.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza, a garanzia della posizione di terzietà ed autonomia, non deve:

1. intrattenere, direttamente o indirettamente, al di fuori del rapporto di lavoro subordinato, relazioni economiche con la Società, con le sue eventuali Controllate, con gli Amministratori esecutivi, con i soci o con le società che controllano LCT, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione;
2. essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
3. essere stretto familiare di Amministratori della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti.

All'atto dell'accettazione dell'incarico, il componente l'Organismo di Vigilanza rilascia una dichiarazione nella quale attesta l'assenza dei menzionati motivi di incompatibilità.

Inoltre, il componente dell'Organismo di Vigilanza per poter essere scelto e mantenere la carica non deve essere stato condannato, anche con sentenza non ancora divenuta irrevocabile, per avere commesso uno dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 ovvero ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Qualora un soggetto esterno venga nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, invia all'Amministratore Unico, all'atto dell'accettazione dell'incarico, una dichiarazione:

1. che attesti l'assenza, in capo a sé, di ragioni ostative ovvero d'inopportunità (conflitti di interesse, rapporti di parentela con Amministratori esecutivi, precedenti penali rilevanti o procedimenti in corso, ecc.) all'assunzione dell'incarico;
2. nella quale dichiara di essere stato adeguatamente informato sulle regole comportamentali ed etiche che la Società ha adottato, ivi comprese quelle contenute nel presente Modello e che egli farà proprie nello svolgimento dell'incarico.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza dura in carica il periodo stabilito in sede di nomina e può essere rieletto, previa verifica esplicita del permanere dei requisiti di eleggibilità più sopra descritti. Il

componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato soltanto dall'Amministratore Unico, su parere conforme dell'Assemblea dei Soci, in caso di:

1. sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui sopra;
2. inadempienza reiterata ai compiti previsti dal Modello;
3. inattività ingiustificata che abbia comportato l'applicazione di sanzioni interdittive per la Società.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza può rassegnare in qualunque momento le proprie dimissioni e cessa dall'incarico nel momento in cui tali dimissioni vengano accettate dall'Amministratore Unico, ovvero venga nominato altro componente in sostituzione. In ogni caso dopo un mese dalle dimissioni cessa dalla carica.

L'OdV e l'interazione con gli altri Esponenti aziendali.

L'OdV, nello svolgimento dei compiti affidatigli e per le proprie finalità istituzionali, potrà avvalersi inoltre della collaborazione:

1. di altre unità organizzative della Società;
2. di opportuni supporti esterni, secondo le valutazioni del caso.

È previsto, inoltre, per il corretto e completo espletamento delle attività di vigilanza, un coordinamento sistematico dell'OdV con le risorse della Società.

3.9 Il Sistema di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e alle eventuali criticità ad esso connesse all'Amministratore Unico ed eventualmente all'Assemblea dei Soci.

L'OdV si riunisce con cadenza almeno trimestrale e relaziona su base periodica con l'Amministratore Unico ed annualmente all'Assemblea dei soci.

L'OdV predispone i seguenti rapporti scritti:

- 1) con cadenza semestrale, relazione di sintesi dell'operato dell'OdV (attività complessivamente svolte, attività non effettuate per giustificate ragioni di tempo e risorse, suggerimenti di interventi correttivi/migliorativi del Modello ritenuti necessari o opportuni e loro stato di realizzazione).
- 2) con cadenza annuale, i risultati ottenuti dall'attività di verifica svolta e il piano di verifiche previste per il successivo periodo di riferimento.

Gli incontri con gli organi societari cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali è custodita dall'OdV stesso nell'apposito archivio secondo le modalità e i tempi da questo stabiliti.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello e a situazioni specifiche, direttamente e indirettamente inerenti l'applicazione del Modello e/o l'attuazione del Decreto.

L'OdV, inoltre, deve coordinarsi con le strutture tecniche competenti di LCT s.r.l. per i diversi profili specifici.

3.10 Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 231/01 impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Le informazioni fornite all'OdV mirano a migliorare le sue attività di pianificazione dei controlli e comportano un'attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati.

In particolare, oltre alle informazioni specificatamente richieste nelle procedure aziendali, devono essere tempestivamente trasmessi all'OdV, in via esclusiva e riservata, da parte di tutti gli Esponenti aziendali le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto;
- eventi e atti che possano ledere la garanzia di tutela dell'integrità dei lavoratori e ogni altro aspetto in tema di misure antinfortunistiche e di salute e igiene sul lavoro potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 25 *septies* del D.lgs. n. 231/2001;
- il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai fini del D.lgs. n. 81/2008 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), evidenziando anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano emerse situazioni di non conformità;
- rapporti predisposti dagli Esponenti aziendali e dagli altri organi di controllo nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del sistema disciplinare, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;

- esistenza di attività aziendali risultate e/o percepite come prive in tutto o in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione (assenza totale o parziale di specifica regolamentazione, inadeguatezza dei principi del Codice Etico e/o delle procedure operative rispetto alle finalità cui sono preordinati, sotto il profilo della chiarezza e comprensibilità, aggiornamento e corretta comunicazione, ecc...);
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione effettuata o ritenuta necessaria alle procedure operative concernenti il Modello e il Codice Etico.

Oltre al delineato sistema informativo, che assume valore tassativo, chiunque venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati o a comportamenti ritenuti non in linea con quanto previsto dal presente Modello è tenuto comunque a darne immediata notizia all'OdV.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di LCT s.r.l. o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

Le segnalazioni possono essere effettuate in modalità  informatica

Le segnalazioni di violazioni non possono in nessun caso comportare ritorsioni a carico dei soggetti segnalanti, né discriminazioni di alcun genere per motivi da collegarsi alla segnalazione.

Si provvederà all'applicazione di congrue sanzioni a carico di coloro i quali, all'interno dell'azienda si rendessero responsabili di comportamenti ritorsivi, discriminatori e/o vessatori a carico degli autori di segnalazioni di illeciti.

È vietato a tutti i dipendenti segnalare violazioni e/o illeciti falsi, infondati abusando del diritto di segnalazione ad essi garantito.

Si provvederà all'applicazione di congrue sanzioni a carico di coloro i quali, all'interno dell'azienda abusando del potere/dovere di segnalazione, forniscano indicazioni false o infondate sulla commissione di illeciti e/o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Distintamente dagli obblighi di comunicazione "tempestiva" sopra tassativamente indicati, con il presente Modello si introduce anche un obbligo di comunicazione semestrale all'OdV che grava in capo a tutte le funzioni aziendali specificatamente individuate dall'OdV stesso, ma formalmente designate dall'Amministratore Unico con idonea comunicazione organizzativa a firma di quest'ultimo.

In particolare, i soggetti destinatari della suddetta comunicazione saranno tenuti a compilare, con cadenza semestrale, uno specifico report informativo inviatogli dall'OdV e da restituire allo stesso nei tempi da questi stabiliti, contenente:

- i riferimenti alla funzione e al Responsabile della stessa;

- le aree/attività/processi risultanti dalla mappatura come a rischio in cui la risorsa interviene;
- la richiesta di specifiche informazioni in merito alla permanenza o meno dei requisiti di rischio di dette aree;
- la richiesta di informazioni in merito ad eventuali ulteriori attività a rischio non considerate;
- la richiesta di indicare lo stato di attuazione dei controlli posti a presidio di dette aree a rischio;
- la possibilità di segnalare eventuali suggerimenti di miglioramento circa gli elementi del Modello.

Detto report dovrà contenere una specifica attestazione in merito alla veridicità dei dati e delle informazioni in esso contenute.

Ogni informazione, segnalazione e/o report sono conservati dalla segreteria dell'OdV in un apposito archivio per un periodo di 10 anni. L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV

3.11 Piano di formazione e comunicazione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati da LCT s.r.l. al fine della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001.

A tal fine, la Società promuove la realizzazione di un piano di formazione specifico dei soggetti destinatari del presente Modello, in merito ai contenuti di tale documento e del Decreto.

I requisiti che detto programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- la periodicità dell'attività di formazione deve essere in funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire aziendale, nonché della capacità di apprendimento del personale;
- il relatore deve essere persona competente e autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per LCT s.r.l. e per le strategie che essa intende perseguire;
- la partecipazione al programma di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per verificare la presenza dei soggetti e il grado di apprendimento di ogni singolo partecipante.

La formazione può essere classificata in generale o specifica. In particolare, la formazione generale deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire a ogni individuo di:

- conoscere i precetti stabiliti dal D.lgs. n. 231/2001 e di essere consapevole LCT s.r.l. intende farli propri e renderli parte integrante della cultura aziendale;
- conoscere gli obiettivi che la Società si prefigge di raggiungere tramite l'implementazione del Modello e le modalità con le quali le mansioni di ciascuno possono contribuire al raggiungimento degli stessi;
- avere cognizione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità all'interno del sistema di controllo interno presente in LCT s.r.l.;
- conoscere quali sono i comportamenti attesi o accettabili e quelli ritenuti non accettabili da LCT s.r.l.;
- conoscere i canali di *reporting* adeguati al tipo di informazione che si vuole comunicare e al soggetto cui si vuole far arrivare la comunicazione stessa, e, in particolare, sapere a chi segnalare e con quali modalità la presenza di anomalie nello svolgimento delle attività aziendali;
- essere consapevole dei provvedimenti disciplinari applicabili nel caso di violazioni delle regole del presente Modello;
- conoscere i poteri e i compiti dell'OdV e, in conseguenza, gli obblighi informativi nei confronti di tale organismo.

La formazione specifica, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa, come il personale che opera nell'ambito di attività segnalate come potenzialmente "a rischio reato". Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale che specifica. In particolare, la formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l'attività da esso svolta nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità di individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Anche i soggetti preposti al controllo interno, cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio, saranno destinatari di una formazione specifica al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all'interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli di approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.

Saranno, in ultimo, organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio.

3.12 Comunicazione del Modello

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, LCT s.r.l. darà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione dovrà essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello.

Per essere efficace, la comunicazione deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- essere di qualità in termini di contenuti (tale da rendere fruibili tutte le informazioni necessarie), di tempestività, di aggiornamento (deve contenere l'informazione più recente) e di accessibilità.

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali per esempio l'invio di e-mail o la pubblicazione sulla rete aziendale.

3.13 Informativa ai Collaboratori esterni ed ai Partner

LCT s.r.l. promuove la conoscenza e l'osservanza dei principi e delle regole di condotta previsti dal Codice Etico e dal presente Modello anche tra i consulenti, i partner, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori. Per tali soggetti saranno, pertanto, predisposti meccanismi per l'inserimento e l'accettazione di clausole contrattuali specifiche che, sentito l'OdV, verranno inserite negli schemi contrattuali di riferimento.

3. ALLEGATI

- 1) Elenco Reati;
- 2) Mappatura delle aree a rischio;
- 3) Codice Etico;
- 4) Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

